

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 1	di 48

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

C.E.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA S.R.L.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

PARTE GENERALE

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del:

14/12/2023

Documento riservato alla circolazione interna. È vietata la diffusione e la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 2	di 48

INDICE

PROTOCOLLI DI PARTE GENERALE.....	1
1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI.....	4
2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	6
2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO PRESUPPOSTO	6
2.2. FATTISPECIE DI REATO	7
2.3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO.....	7
2.4. APPARATO SANZIONATORIO	7
2.5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ	9
2.6. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI DEGLI ENTI.....	11
2.7. I DESTINATARI DEL MODELLO	11
2.8. CENNI SULLE LINEE GUIDA DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO	12
3. LA REALTÀ DELL'ENTE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	13
3.1. REALTÀ ENTE	13
3.2. L'ASSETTO DI GOVERNANCE	14
3.3. ORGANI E COMPETENZE	14
3.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	15
3.5. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE	15
3.6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	16
3.7. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI	17
3.8. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	17
4. II MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: METODOLOGIA SEGUITA PER IL SUO AGGIORNAMENTO	18
4.1. LA METODOLOGIA ADOTTATA	18
4.2. STRUTTURA E COMPONENTI DEL MODELLO	21
4.3. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	23
5. I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI	24
5.1. I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI	24
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
6.1. LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E REQUISITI E FUNZIONI	26
6.2. I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA.....	26
6.3. DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE	27
6.4. IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
6.5. POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
6.6. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	29
6.7. RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI	31
6.8. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	31
6.9. RAPPORTO CON L'ORGANO DI CONTROLLO	31
7. SISTEMA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING	34
7.1. SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING).....	34

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 3	di 48

8.	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE.....	36
8.1.	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
8.2.	L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	37
7.2.1.	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
9.	ADOZIONE DEL MODELLO	38
	ALLEGATO: REATI PRESUPPOSTO.....	40

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 4	di 48

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Aree Sensibili: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni;

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato agli Esponenti dell'Ente;

Codice Etico (e Comportamentale): il Codice portante i principi valoriali e comportamentali definiti da C.E.S.A. srl;

Collaboratori: i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. Dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente; i lavoratori subordinati dell'Ente, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale; chi, pur non appartenendo all'Ente, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti;

Esponenti dell'Ente: tutti i dipendenti e collaboratori, coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza¹, aventi un rapporto di lavoro con l'Ente, compresi i membri degli Organi Societari;

Fornitori: i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, non legati all'Ente da vincoli societari o di subordinazione, bensì da rapporti contrattuali;

Flussi informativi: dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza dell'Ente periodicamente o "ad evento";

Legge, 30/11/2017 n° 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017). Vigente al: 29-12-2017;

Linee Guida: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate a giugno 2021) e dalle Linee Guida redatte da Confagricoltura;

Modello (o "MOG"): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D. Lgs. N. 231/2001;

Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo;

Organismo di Vigilanza o OdV: ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B) D. Lgs. 231/01, l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

P.A.: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza.

¹ Cfr. art. 5 del D. Lgs. 231/01

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 5	di 48

Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”;

Partners: le controparti contrattuali con le quali l’Ente intrattenga una forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. A.T.I., joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere);

Protocollo: insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre il rischio di commissione di reato;

Reati: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;

Ente: C.E.S.A. Centro Servizi per l’Agricoltura srl (di seguito anche “Ente”).

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 6	di 48

2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.

2.

2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 5 del decreto legislativo 231 del 2001, rubricato "*Responsabilità dell'Ente*", stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all'Ente la responsabilità del reato.

Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell'Ente ai soli reati commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*"; la previsione introduce così un primo presupposto "*oggettivo*" di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per l'Ente o un vantaggio per questa.

Il comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell'ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell'articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I suddetti termini risultano alternativi: l'"interesse" ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, suscettibile di una valutazione *ex ante*, consistente nella finalizzazione della condotta rispetto ad un'esigenza dell'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Situazione d'interesse che può risultare "*esclusiva o concorrente*" per l'ente, purché non esclusiva rispetto all'autore del reato o al terzo, in tal caso venendo meno il richiesto presupposto oggettivo.

Diversamente, la natura del vantaggio è oggettiva e opera *ex post*: anche in assenza di un fine *pro-società* la realizzazione di un risultato utile per l'ente collettivo, causalmente derivante dalla condotta posta in essere dall'autore del reato, è in grado di incardinare la responsabilità del soggetto metagiuridico.

Il concetto di "*vantaggio*" è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, potendo limitarsi a sostanziare ad es. l'acquisizione di particolari posizioni nel mercato, ovvero di una condizione di preferenza.

Quanto al presupposto soggettivo, sempre il cit. art. 5 opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 7	di 48

Ne consegue una diversificazione dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, di rilievo difensivo a carico dell'ente, nella seconda, dimostrativo della responsabilità e a carico dell'accusa.

La duplice categoria soggettiva distingue due categorie di esponenti dell'ente²:

- **soggetti in “posizione apicale”**, (art. 5, comma 1, lett. A), quali “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”;
- **soggetti “sottoposti”**, (comma 1, lett. B), quali lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente (es. consulenti e *outsourcers*), ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

2.2. FATTISPECIE DI REATO

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)³, meglio indicate nell'Allegato n. 1.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto.

“[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”.

2.3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Con riferimento al “perimetro” di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al Codice penale, attraverso l'articolo 4, il D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- a) esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- b) nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- c) il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

2.4. APPARATO SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. **sanzioni pecuniarie**: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di

² Nel seguito unitariamente indicati quali soggetti legati da un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, anche dirigenziale, con l'ente ed operanti nel suo nome/interesse.

³ Il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 8	di 48

ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)⁴;

- ii. sanzioni interdittive, sono (art. 9, comma 2)⁵:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)⁶;
- iv. pubblicazione della sentenza⁷.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15, che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

⁴ È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

⁵ Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

⁶ La confisca - disposta unitamente alla sentenza di condanna - si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

⁷ La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 9	di 48

Deve, infine, osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L’adozione del Modello rimane una scelta dell’ente stesso; l’art. 6 del Decreto sancisce la facoltativa adozione (“onere”) del Modello di organizzazione e gestione con finalità penal-preventiva da parte del singolo ente collettivo.

La scelta di dotarsi di un Modello ne impone la costruzione “*tailor made*” sui caratteri peculiari dell’ente empirico, in termini di assetto organizzativo ed operativo, di linea di *business*, di *background* storico-giudiziario, di rilievo dimensionale, ecc.

La verifica di adeguatezza, di efficacia e di effettività del Modello adottato resta riservata per legge al giudice penale e da esso operata *post factum*, mediante una verifica prognostica *ex ante*⁸.

Il Decreto sancisce, altresì, che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello, può comportare da parte del giudice la concessione del beneficio d’esimente da responsabilità dell’ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato⁹.

Infatti, ciò che si chiede all’ente è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei reati della medesima *species di quello commesso*, non invece l’obbligo di impedirne comunque la realizzazione (*nemo ad impossibilia tenetur*).

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell’introdurre tale forma specifica di esonero da responsabilità ne prevedono due forme diverse a seconda che il soggetto agente sia qualificabile come un soggetto apicale o da persona sottoposti alla sua direzione o vigilanza.

L’art. 6, rispetto al reato commesso dai soggetti in posizione apicale dispone che l’Ente non risponde qualora dimostri che:

- a) l’organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) **il compito di vigilare** sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento è **stato affidato ad un organismo dell’Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno **agito eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

⁸ Il giudizio di accertamento dell’adeguatezza ed effettività del Modello cautelare esistente va condotto dal giudice penale mediante una valutazione postuma, ma ricondotta al tempo di adozione del Modello rispetto alle conoscenze tecnico-giuridiche-organizzative al momento consolidate e disponibili per l’ente collettivo interessato. Cfr. sent Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2014 n. 4677, caso Impregilo.

⁹ Nell’ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l’ente collettivo risulti privo di un MOG, resta possibile l’elaborazione ed adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d’esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 10	di 48

d) **non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lett.B).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "*colpa organizzativa*".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto¹⁰.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova. Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, l'adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell'ente e comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, chiamata a dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione dello stesso.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

¹⁰Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 11	di 48

2.6. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI DEGLI ENTI

Il fenomeno dei Gruppi degli Enti rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Il nostro ordinamento riconosce tutt'oggi la mera unitarietà economica, ma non anche la soggettività ed autonomia giuridica del Gruppo degli Enti.

Nonostante il silenzio del Legislatore sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno più volte avvertito la necessità di verificare se il sistema sanzionatorio delineato nel Decreto possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui uno dei reati presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di più imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Secondo la più recente giurisprudenza e le *leading practice* in materia di responsabilità ex Decreto, la capogruppo può essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- i. il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della capogruppo¹¹;
- ii. persone fisiche collegate in via funzionale alla capogruppo abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto. Partecipazione, quest'ultima, che può essere desunta, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di direttive penalmente illegittime impartite dalla controllante o dalla coincidenza tra i membri dell'organo di gestione e/o i soggetti apicali della holding e quelli della controllata (c.d. *interlocking directorates*).

A ciò deve aggiungersi che, anche in assenza dei predetti requisiti, l'estensione della responsabilità è ipotizzabile nei casi in cui sia ravvisata un'indebita ingerenza da parte di esponenti della capogruppo nell'attività delle controllate (ad es., nel caso del cd. "amministratore di fatto").

Le Linee Guida di Confindustria affermano che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria delle previsioni del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo in funzione delle proprie dimensioni e dell'attività svolta. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

2.7. I DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari del Modello sono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente;
- i lavoratori subordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- chi, pur non appartenendo all'ente, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima;
- i collaboratori e controparti contrattuali in generale.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o Società con cui opera.

¹¹ In Giurisprudenza cfr. sent. n. 52316, Cass. Pen., Sez. II, 27 dicembre 2016 - dep. 9 dic. 2016, c. Fiandese; Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011 n. 24583, c. Tosinvest; Cass., IV Sez. pen., Sent. n. 31210/2016, Cass., II Sez. pen., Sent. n. 295/2018 e da ultimo Cass., IV Sez. pen., Sent. n. 3731/2020.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 12	di 48

L'Ente diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente.

L'Ente sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

L'Ente si impegna a non iniziare rapporti d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal d.lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

2.8. CENNI SULLE LINEE GUIDA DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

Confagricoltura ha redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie "Linee guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore di appartenenza.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di C.E.S.A. srl è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida di Confagricoltura in materia" e alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria nell'ultima versione aggiornata a giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 13	di 48

3. LA REALTÀ DELL'ENTE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

3.

3.1. REALTÀ ENTE

C.E.S.A. Centro Servizi per l'Agricoltura S.r.l. è l'ente convenzionato con C.A.A.F Confagricoltura Pensionati S.r.l., C.A.F. Imprese Confagricoltura S.r.l. e C.A.A. Confagricoltura S.r.l per l'espletamento delle pratiche richieste dalle normative vigenti sia in campo fiscale che tecnico-economico.


Alla Società dunque compete:

- l'esercizio dell'attività di Assistenza Fiscale e ogni altra incombenza fiscale prevista a carico dei titolari dei redditi di impresa, di terreni e altro raccordandosi, mediante apposita convenzione, con un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- l'esercizio delle attività di assistenza nella elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari (PAC) nazionali e regionali in convenzione con il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

La società ha per oggetto la prestazione di servizi nei campi tecnici, finanziari, amministrativi, organizzativi, assistenziali, di informazione, anche tramite attività editoriale. La Società in particolare cura l'espletamento, l'offerta, la fornitura, l'organizzazione, la gestione e la consulenza relativa a servizi di supporto alla direzione gestionale, fiscale e / o amministrativa di imprese, volte ad assicurare migliori condizioni di organizzazione, gestione tecnico-economica, contrattualistica, amministrativa, fiscale, assicurativa e in materia di lavoro e previdenza, nonché la fornitura, l'organizzazione e la gestione di qualificati strumenti formativi e informativi.

Nel grafico seguente è sintetizzato il "modello di business" di C.E.S.A. srl.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.: 2.0
		Del:
	PARTE GENERALE	Pag.: 14 di 48



C.E.S.A. srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione / recepimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

3.2. L'ASSETTO DI GOVERNANCE

C.E.S.A. Centro Servizi per l'Agricoltura S.r.l. è una società a responsabilità limitata la cui composizione societaria è formata per il 99% dalla Confagricoltura Alessandria e per circa l'1% dalla Federazione Regionale Degli Agricoltori Del Piemonte.

La Società è dotata di propria autonomia istituzionale, patrimoniale - finanziaria e statutaria. Essa, infatti, ha un proprio Statuto, propri Organi rappresentativi e redige un proprio Bilancio di Esercizio.

Il modello di amministrazione e controllo prescelto è quello c.d. "tradizionale".

3.3. ORGANI E COMPETENZE

Il modello di "governance" adottato da C.E.S.A. srl nel proprio Statuto, elaborato in conformità alle disposizioni ed ai principi dello Statuto Confederale, prevede che sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 15	di 48

- *l'Organo di Controllo.*

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è costituita dai soci della Società in relazione alle quote di proprietà. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto.

Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della Società, a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano espressamente ai soci.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea all'atto della nomina delle cariche sociali, scelti anche tra non soci.

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Organi di controllo

L'Assemblea nominerà, ricorrendone i presupposti, un Collegio Sindacale quale organo di controllo in possesso dei requisiti di legge, a cui sono assegnati compiti e funzioni di controllo e vigilanza ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, oltre due sindaci supplenti.

3.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attività di C.E.S.A. srl si esplica a mezzo dei servizi e degli uffici, in base ad un regolamento e a un organico approvati dal Consiglio di amministrazione.

L'Ente è dotato di un Organigramma e di un Funzionigramma che definiscono ruoli, mansioni e responsabilità di tutti gli esponenti dello stesso.

L'assetto organizzativo deve:

- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.

3.5. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

I principali strumenti di "governance" di cui C.E.S.A. srl si è dotata sono i seguenti:

- lo **Statuto sociale** che in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento della direzione e della gestione aziendale;
- il **Codice Etico**;
- il **Sistema di deleghe e procure**;
- il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**;
- l'**Organigramma e Funzionigramma**, attraverso i quali è possibile comprendere la struttura della Società, la ripartizione delle fondamentali responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate;
- **Manuale delle procedure**.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da C.E.S.A. srl e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. 231/01).

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 16	di 48

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione unificato della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi. L'applicazione del Modello 231 fortifica l'esercizio dei controlli interni, consentendo un presidio dei rischi basato sulla seguente struttura:

- un primo livello di controllo garantito dal management operativo;
- un secondo livello esercitato dall'Organismo di Vigilanza.

3.6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (tracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, allo stesso tempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività dell'Ente.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione dell'ente che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Così come richiesto dalla buona pratica dell'ente e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'organo amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno di C.E.S.A. srl devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze di C.E.S.A. srl. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative dell'Ente, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 17	di 48

3.7. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi che C.E.S.A. srl mette a disposizione sul territorio sono erogati agli associati per il tramite delle proprie strutture interne.

L'Organo Amministrativo valuta la possibilità di ricorrere all'esternalizzazione di servizi fra i possibili fattori di miglioramento dell'efficienza della Società.

3.8. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

È l'art. 6, comma 2, lett. C) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe di poteri e di procure adottato dall'Ente, il cui monitoraggio risulta attribuito all'Organo Amministrativo.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza e pertinenza, dell'inerenza con l'attività aziendale, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 18	di 48

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: METODOLOGIA SEGUITA PER IL SUO AGGIORNAMENTO

4.

4.1. LA METODOLOGIA ADOTTATA

L'Ente, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'aggiornamento del *Modello*, nella convinzione che tale Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché adottino nell'espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore dell'Ente con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi, ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

C.E.S.A. srl ha, quindi, avviato un "Progetto" con l'obiettivo di rendere il proprio Modello Organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e tenendo conto della normativa di settore nonché delle Linee guida redatte da Confagricoltura.

Il "sistema" definito da C.E.S.A. srl in materia di *Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D. Lgs. 231/01)*, quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti:

- A. **Codice Etico:** documento che definisce l'insieme delle norme di comportamento, dei valori di etica aziendale che l'Ente riconosce, accetta e condivide;
- B. **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** composto da:
 1. **Protocolli di comportamento di Parte Generale:** documento in cui si illustrano i contenuti del Decreto 231/01 la metodologia, il profilo dell'OdV e le modalità di formazione e di informazione;
 2. **Protocolli di Comportamento di Parte Speciale:** documento in cui si definiscono i presidi special - preventivi e le peculiari regole di comportamento;
 3. **Matrici di Mappatura dei "Rischi - Reato":** documento di sintesi delle evidenze risultanti delle potenzialità commissive dei singoli reati di cui al Catalogo 231/01;
 4. **Sistema Disciplinare:** documento che definisce lo specifico regime sanzionatorio irrogabile agli autori delle violazioni del Modello.

Completano la documentazione componente il "sistema 231/01":

- il **Risk Assessment:** documento in cui - con la metodologia identificata dal gruppo di lavoro ad ovvio progetto - sono effettuate le valutazioni sulle aree sensibili identificate,
- l'**Albero dei processi:** documento contenente la descrizione dei processi definiti nell'ambito del Modello di Business con indicazione delle potenziali aree di rischio in ambito D. Lgs. 231/01.

Costituiscono indispensabili complementi del MOG le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'OdV.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel suo rilievo unitario e funzionale è, quindi, finalizzato a realizzare le seguenti azioni:

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 19	di 48

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto dell'Ente, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e controlli interni volti ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.

Il Modello di C.E.S.A. srl è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed è stato ispirato, oltre che dalle norme in esso contenute, dalle Linee Guida di Confindustria e dalle Linee Guida redatte da Confagricoltura.

L'intervento di elaborazione/aggiornamento del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le *best practice* applicabili:

- I. Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- II. Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fase I - Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazioni ufficiali - effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, dei processi aziendali dell'Ente, indispensabile alla costruzione di un Modello "tailor made".

Fase II - Risk Assessment

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento e relativamente alle diverse attività, sono stati identificati i rischi e valutate le aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01. Sulla base di tali valutazioni è stata predisposta la c.d. Matrice di Mappatura dei «Rischi - Reato» che riporta la mappatura delle potenzialità commissive dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) configurabili per l'Ente sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi.

Le attività di costruzione della Matrice di Mappatura dei reati sono state sviluppate secondo il seguente impianto:

- i. Fattispecie di reato;
- ii. Condotte ipotizzabili;
- iii. Sanzioni previste;
- iv. Configurabilità o meno della fattispecie di reato alla realtà dell'Ente;
- v. Processi / le attività sensibili individuati/e all'interno dell'Albero dei Processi.

A partire dalle attività sensibili così come identificate nelle Matrici di Mappatura, è stata effettuata una preliminare analisi organizzativa al fine di ricondurre le "attività sensibili", per famiglia di reato, alla relativa *Componente organizzativa* associata (in termini di processo di riferimento, come da "Albero dei Processi"), nonché alle funzioni coinvolte (con riferimento all'*Organigramma Aziendale* vigente in azienda) e alla documentazione organizzativa disponibile.

A valle di tale analisi, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio potenziale per ciascuna area / processo identificato come sensibile, sulla base della combinazione della probabilità dell'attività

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 20	di 48

“sensibile” (in termini di frequenza di svolgimento del processo) e valutazione della severità d’impatto (sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive o reputazionale).

L’**impatto dell’evento** (reato) è stato stimato sulla base delle sanzioni potenzialmente commisurabili all’ente, previste dal Decreto:

- *Sanzioni Pecuniarie,*
- *Sanzioni Interdittive,*
- *Confisca,*
- *Pubblicazione della Sentenza.*

Alla luce delle seguenti considerazioni:

- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta dal Giudice quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18 commi 2 e 3 ex D. Lgs. 231/01);
- nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per quella parte che può essere restituita al danneggiato (art. 10 commi 2 e 3 ex D. Lgs 231/01);

si è ritenuto opportuno classificare l’impatto del reato sulla base di una scala: *Alta, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni interdittive, Media, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni pecuniarie.*

La **probabilità** di manifestazione dell’evento è stata valutata sulla base della frequenza con la quale si verifica l’attività sensibile svolta (*raro / improbabile; possibile; probabile*).

Al fine di abbattere il **RISCHIO POTENZIALE**, per ogni “area” e “attività” esposta a rischio sono analizzati / valutati gli elementi chiave / driver, del Sistema di Controllo interno (cd. “SCI”):

- **Regolamentazione:** *esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.*
- **Controlli e Tracciabilità:** *“registrazione” delle operazioni relative ad un’attività sensibile, presenza di “supporti documentali” in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali, controlli puntuali in chiave 231.*
- **Segregazione:** *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.*
- **Poteri Autorizzativi e di firma:** *esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all’interno della struttura.*

Sulla base dei giudizi espressi singolarmente sui presidi organizzativi, con riferimento ai profili di valutazione di adeguatezza dell’impianto, è stata effettuata la **valutazione complessiva del SISTEMA DI CONTROLLO INTERO** (cd. “SCI”), con l’attribuzione di un giudizio di sintesi: *Adeguato, Parzialmente Adeguato, Non Adeguato.*

In tale fase è stata condotta anche un’**analisi del “divario” (Gap Analysis)**, rispetto ai “driver di analisi” sopra individuati, *Regolamentazione, Controlli e Tracciabilità, Segregazione e Poteri autorizzativi e di firma*, ed è stata condotta un’analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) la quale, ha messo in luce gli “scostamenti” esistenti tra il “sistema di governance” operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto. Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la *“base informativa di riferimento”* per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 21	di 48

interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Fase III - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello

In funzione dei risultati della Mappatura dei reati-presupposto, si è proceduto all'elaborazione di correlati Protocolli comportamentali, sia di parte Generale, che Speciale, volti a prevenire la commissione dei reati.

Con i Protocolli Generali sono stati fissati i principi di comportamento e strumenti di controllo general-preventivi, ossia rivolti a tutti i destinatari.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di monitoring e prescrizioni comportamentali vincolanti nei confronti dei soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati "critici" o "sensibili" alle tipologie di rischio-reato mappate.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico dell'Ente.

Da ultimo, è stato redatto il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Interno, regolante la procedura di rilevazione, contestazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni disciplinari a tutti gli Esponenti dell'ente autori di violazioni di prescrizioni del Modello adottato.

4.2. STRUTTURA E COMPONENTI DEL MODELLO

Il Modello di C.E.S.A. srl., quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Matrici di Mappatura dei rischi reato.

Completano il "sistema 231/01" il Risk Assessment e la Mappa Processi.

Il Codice Etico (e Comportamentale), inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico (e Comportamentale);
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti;
- l'aggiornamento del Modello.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 22	di 48

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le aree a rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. “sensibili” che vengono effettuate nell’ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuate:

- i) le aree ritenute “a rischio reato”, vale a dire le aree aziendali, astrattamente “impattate” dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna area a rischio le attività “sensibili”, le funzioni e/o i servizi che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili” e i reati astrattamente perpetrabili;
- iii) all’interno di ciascuna area viene indicato se l’area è anche a rischio cd. “strumentale”, ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: i reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
- iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a “rischio reato” e “strumentali”; a titolo esemplificativo (Vedere Capitolo successivo);
- v) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati; tali principi prevedono che ogni Ente ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo:
 - a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l’univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell’azienda e gestite con immediatezza;
 - f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Risultano inoltre componenti essenziali del “sistema 231/01”:

- **Codice Etico:** per l’efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall’integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L’integrità etica e la compliance contribuiscono in modo rilevante all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influenzando sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi.

Partendo da questa premessa, l’Ente ha adottato il Codice Etico con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne ha previsto la diffusione a tutti gli interessati. Esso proclama i principi valoriali condivisi e conseguentemente declinati nella configurazione dei comportamenti attesi dell’Ente e da coloro che collaborino con l’Ente stessa.

Da un punto di vista funzionale, il Codice Etico è volto a:

- o garantire l’esplicita posizione assunta dall’Ente in merito ai comportamenti dovuti dai soggetti apicali e dai sottoposti, dai propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal Decreto;
- o integrare i riferimenti utili all’assunzione di comportamenti operativi adeguati in ogni circostanza anche non prevedibile ovvero risultata, a seguito della valutazione del rischio, inefficiente o inefficace nell’istituzione di specifici controlli di linea e/o di revisione.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 23	di 48

- **Sistema Disciplinare:** Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiede l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. L'Ente ha, quindi, adottato un "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti e di quanto previsto nel Regolamento del personale adottato. Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

4.3. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Consiglio Amministrativo è competente e responsabile dell'adozione del presente Modello, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

Il Consiglio Amministrativo, anche su istanza o sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera in merito all'aggiornamento periodico del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- Variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs. 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- Coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- Variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- Rilievi effettuati dalle funzioni interne con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da soggetti dell'Ente, ovvero da whistleblower.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 24	di 48

5. I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

5.

5.1. I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

I comportamenti di tutti i soggetti dell'Ente devono conformarsi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge (ordinaria e speciale) ed ai principi contenuti nel Codice Etico, inoltre con riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01, alle prescrizioni del Modello adottato, nonché degli altri codici/disposizioni deontologiche cui ha formalmente aderito o aderirà C.E.S.A. srl.

L'adeguata formalizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi "a rischio" costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio e un elemento caratteristico nella costruzione del MOG.

Tali processi sono disciplinati da C.E.S.A. srl prevedendo il rispetto delle norme di legge applicabili e dei principi di controllo comuni agli enti di tutti i settori.

L'Ente adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- i. assicurare che il personale aziendale, di qualsivoglia livello, sia assunto, diretto e formato secondo i criteri espressi nel Codice Etico dell'Ente, i principi e le previsioni del Modello, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia;
- ii. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'Ente o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni atte ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- iii. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nell'Ente e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta nell'Ente. In tal senso, il sistema delle procure e delle deleghe deve contenere la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;
- iv. sanzionare comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano all'Ente;
- v. prevedere che la determinazione degli obiettivi dell'Ente ovvero dei singoli Destinatari, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- vi. rappresentare e descrivere le attività svolte dall'Ente, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza e controllo, con le Società del Gruppo o con altri enti, in documenti attendibili e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- vii. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'Ente o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- viii. regolare, attraverso un Regolamento aziendale adottato in materia, l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet;
- ix. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

È elemento fondante del MOG che tali principi siano "declinati" per ogni tipo di operatività ed ogni processo.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 25	di 48

È responsabilità di tutte le Aree / Funzioni coinvolte nelle attività, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, onde poter adottare gli opportuni provvedimenti e correttivi.

Risultano PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, vincolanti tutti i soggetti dell'Ente, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- il divieto espresso di porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 c.s.m.;
- il divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non sostanzino *ex se* un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, o esserne strumento, o agevolarne la consumazione;
- il divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto d'interesse;
- il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, nonché di dar seguito a loro richieste di indebiti vantaggi;
- il divieto di ricevere o richiedere denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, per concedere indebiti vantaggi;
- il divieto di operare qualsiasi operazione finanziaria nei confronti di chiunque con modalità non conformi alle procedure dell'ente vigenti presso C.E.S.A. srl.

Sono altresì PRINCIPI DI CONTROLLO, rivolti a qualsiasi soggetto dell'Ente, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- la definizione dei Livelli autorizzativi e di controllo per il compimento di ciascuna fase operativa caratteristica di un processo;
- la ripartizione dei poteri, delle responsabilità e dei presidi di controllo, onde impedire la concentrazione sul medesimo soggetto della gestione esclusiva ed autoreferenziale dei processi;
- una sufficiente Separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- la documentabilità delle attività di controllo, supervisione e vigilanza;
- la costante Identificazione, misurazione e monitoring dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la Tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
- l'individuazione degli specifici Livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
- la Veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Autorità di vigilanza.

L'attribuzione di responsabilità deve essere definita evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

6. I suddetti principi informano anche il Sistema di Controllo Interno, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace dell'Ente, presupposto indispensabile per l'ottenimento del beneficio di esimente da responsabilità di cui al Modello 231/01.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 26	di 48

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.

6.1. LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E REQUISITI E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, l'ente, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, l'Ente ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

C.E.S.A. srl, in considerazione di quanto sopra, ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico.

L'Organismo è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

All'atto della nomina, lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo le condizioni di *autonomia* e *continuità di azione* previste e ne stabilisce il compenso.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- **Autonomia ed indipendenza:** non attribuzione, né esercizio, di compiti operativi presso l'ente e disponibilità di un proprio budget di spesa;
- **Professionalità:** conoscenze ed esperienze specialistiche, proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;
- **Continuità d'azione:** esercizio non occasionale delle funzioni e creazione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.
- **Onerabilità ed assenza di conflitti di interessi:** negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene inoltre richiesta l'*inerenza* all'ente, intendendosi quale connessione e relazione continuative di esso con la realtà dell'ente, oggetto della vigilanza.

6.2. I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la sussistenza di condanne definitive per qualunque delitto non colposo che comporti la pena della reclusione e comunque per quelle condanne che comportino una pena che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- una sentenza di condanna non passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 27	di 48

- l'applicazione di misure cautelari personali a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- la sussistenza di vincoli di parentela con il Vertice aziendale o interessi economici¹².

Non possono essere nominati, altresì, coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, nonché coloro con conflitti d'interesse tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti da svolgere.

Ove l'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione dovrà revocare il mandato.

Durante il periodo su richiamato, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è sospeso dalle sue funzioni.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza si dimetta, ovvero incorra in delle cause d'ineleggibilità, o debba cessare, anche temporaneamente la sua funzione, il Consiglio di Amministrazione procede alla sua sostituzione, nominando immediatamente un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'incompatibilità con la funzione, dell'Organismo di Vigilanza, determina la sua immediata ed automatica decadenza dall'incarico.

L'Organismo di Vigilanza decade automaticamente e nel suo complesso se l'Ente subirà una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs 231/2001 o subirà un provvedimento penale definito tramite il cosiddetto patteggiamento o risulterà, accertata dagli atti, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art.6 comma1 lettera d) del Decreto.

Al fine di consentire continuità di azione, infine, l'OdV è dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

6.3. DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

La durata del mandato è da intendersi fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato. L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre esercizi e fino alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia ed iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;

¹² Per vincoli di parentela si intendono: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 28	di 48

- d. il venir meno all'obbligo di riservatezza;
e. il venir meno dei requisiti di onorabilità.

6.4. IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo la disponibilità delle risorse finanziarie, organizzative e strutturali necessarie all'assolvimento dell'incarico e, in ogni caso, garantisce allo stesso l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'organo amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Il budget di dotazione deve essere impiegato esclusivamente per esborsi o impegni di spesa relativi all'espletamento delle sue funzioni come, a titolo esemplificativo, per assistenza tecnico-professionale, consulenze specialistiche, richieste di parere, certificazioni esterne, ecc.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

6.5. POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV, fra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'Ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'Ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni,
 - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 29	di 48

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche ad esempio mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'Ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo),
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle eventuali risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'Ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Ente, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato poiché ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

6.6. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	<i>Rel.:</i>	2.0
		<i>Del:</i>	
	PARTE GENERALE	Pag.: 30	di 48

Le modalità di realizzazione del flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza possono essere previste in una norma interna che disciplini, almeno, i seguenti elementi: contenuti del flusso, responsabile del flusso, tempistica di trasmissione (frequenza e scadenza) e modalità di inoltro all'OdV.

In attuazione di quanto sopra e di quanto indicato nelle migliori pratiche in materia, devono essere trasmesse all'OdV, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo ed eventuali prescrizioni formulate, visite ispettive e verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti;
- provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità (inclusa l'Amministrazione Finanziaria).

L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito "RSPP"), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001.

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza.

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno semestralmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 31	di 48

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati dallo stesso Organo.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

6.7. RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in quanto "parte dell'Ente" è autorizzato al trattamento da parte del Titolare.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

6.8. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- **con cadenza annuale**, una **relazione informativa**, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- **immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello**, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, per quanto di competenza.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

6.9. RAPPORTO CON L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, per l'affinità professionale ed i compiti attribuiti dalla legge vigente, è uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'Organo di Controllo:

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 32	di 48

- prende visione, su base periodica, della relazione che l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione circa:
 - o l'attività svolta;
 - o le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o di eventi interni alla Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- può interloquire con l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento o presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.

Con riferimento ai rapporti tra Organismo di Vigilanza e l'Organo di Controllo si stabilisce:

- la facoltà per l'OdV di richiedere al Presidente dell'Organo di Controllo la convocazione dello stesso stesso per motivi urgenti;
- la facoltà per l'Organo di Controllo di convocare l'OdV in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità;
- l'obbligo per l'OdV di riferire immediatamente all'Organo di Controllo se emergono elementi che fanno risalire la commissione o il tentativo di commissione di un reato al massimo vertice esecutivo.

Come suggerito dalle best practices in materia, è pertanto utile armonizzare la condivisione delle informazioni di interesse sia dell'Organo di Controllo che dell'OdV, le quali non sono sempre immediatamente e/o contemporaneamente fruibili da entrambi, organizzando la circolarizzazione delle stesse tra i due "Organi", nel rispetto delle rispettive prerogative e responsabilità.

Possono essere individuati i seguenti flussi informativi che l'OdV può fornire all'Organo di Controllo:

- Relazioni periodiche dell'OdV all'Organo amministrativo, in relazione alle quali l'Organo di Controllo può all'occorrenza avanzare richieste suppletive e di approfondimento, che possono essere fornite anche mediante l'organizzazione di incontri diretti;
- Informativa relative al contenuto e alla gestione delle eventuali segnalazioni ricevute dall'OdV ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, possono essere messi a disposizione dell'Organo di Controllo i seguenti documenti e informazioni:

- Piano delle attività di vigilanza e delle verifiche dell'OdV (qualora non incluse nella Relazione periodica);
- Verbali delle riunioni periodiche dell'OdV;
- Eventuali punti di attenzione e rilievi dell'OdV e stato di implementazione delle aree di miglioramento emerse nell'ambito delle attività di vigilanza dell'OdV;
- Informative "ad evento", concernenti, oltre alle segnalazioni ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis D. Lgs. 231/01 di cui si è detto sopra, eventuali violazioni del Modello o fatti e circostanze rilevanti ex D. Lgs. 231/01, in quanto costituenti illeciti o condotte prodromiche alla commissione di reati-presupposto;
- Eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi o rilievi "inevasi".

D'altra parte, l'OdV al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento, ha l'esigenza di ricevere flussi informativi dall'Organo di Controllo. A tal fine l'OdV può avere l'esigenza di richiedere all'Organo di Controllo i seguenti documenti:

- Informative relative al contenuto e alla gestione delle eventuali segnalazioni potenzialmente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 e del relativo MOG ricevute dall'Organo di Controllo;

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 33	di 48

- Verbali e Relazioni dell'Organo di Controllo che vertano su temi o questioni potenzialmente rilevanti ai fini "231"¹³;
- Informativa "ad evento" inerenti¹⁴;
- Eventuali violazioni del Modello, o tentativi di violazione, di cui l'Organo di Controllo venisse a conoscenza;
- Piano delle audizioni da parte dell'Organo di Controllo, laddove disponibile, al fine di ottimizzare l'impegno dei responsabili delle funzioni interessate;

Eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi o rilievi "inevasi" che possono avere, a giudizio dell'Organo di Controllo, un impatto rilevante sull'idoneità ed effettività del MOG 231/01 e che l'Organo di Controllo ritenga pertanto opportuno portare all'attenzione dell'OdV.

¹³ Su espressa indicazione e/o autorizzazione del Presidente e nel rispetto delle modalità dallo stesso indicate, salvi casi eccezionali e motivati (per esempio, in caso di conflitto d'interessi relativo a uno o più membri dell'OdV).

¹⁴ ad esempio: (i) irregolarità e/o addirittura frodi/violazioni di legge emersi in occasione delle specifiche attività di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, rilevanti ai fini "231"; (ii) ulteriori issues/rilievi emersi nelle medesime sedi ; (iii) eventuali ulteriori fatti/aspetti emersi nel corso delle sedute consiliari ritenuti rilevanti ai fini "231"; (iv) eventuali indicatori d'allerta su attività finanziarie e di bilancio anche individuati in base alle interlocuzioni con i revisori.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 34	di 48

7. SISTEMA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

7.

7.1. SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” la c.d. disciplina Whistleblowing.

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nello specifico, le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su tentativi di nasconderle.

Sono oggetto di possibile segnalazione di cui al Decreto le seguenti circostanze:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, ivi previsti;
- violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile.

Restano invece escluse le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro, nonché quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Gli interessati possono presentare le segnalazioni mediante l’utilizzo di tre diversi canali:

1. **interno** all’Ente (Art.4);
2. **esterno**, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (Artt. 6,7 e 8);
3. **divulgazione pubblica** tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, qualora ricorrano alcune condizioni espressamente previste (Art. 15).

Al fine di tutelare il segnalante e, al contempo, incentivare le segnalazioni, la normativa stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione (tra cui rientrano, a titolo non esaustivo, il licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.), prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Le misure di protezioni si applicano alle persone di cui all’articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 35	di 48

sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

- Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragione estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è **a carico di colui che li ha posti in essere**. Il segnalante ha la **possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito**.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 36	di 48

8. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

8.

8.1. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'ente deve dare piena pubblicità al Modello adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, l'Ente si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dell'Ente, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Ogni Esponente dell'Ente (apicale o sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 dell'Ente e dei documenti allegati e correlati.

Essa è articolata su 2 livelli con moduli della durata minima di due ore:

- Primo Livello: destinato ai soggetti cc.dd. Apicali (i.e. membri di Organi dell'ente), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di C.E.S.A. srl; somministrato in fase di adozione o aggiornamento del Modello e rinnovato periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo suindicato.

Quanto ai contenuti, dovranno essere illustrati gli orientamenti di Dottrina e Giurisprudenza in materia, illustrato il catalogo aggiornato dei reati-presupposto, il funzionamento dei Protocolli special-preventivi adottati da C.E.S.A. srl, nonché fornito un valido supporto per l'esercizio da parte loro della *leadership* e per la realizzazione della *Policy* dell'Ente.

- Secondo livello: destinato a tutto il Personale dipendente e ai Collaboratori, con specifica attenzione ai neoassunti e a quanti operino nelle aree di C.E.S.A. srl considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato, per le quali saranno predisposte nuove procedure o aggiornate quelle in essere in funzione delle necessità rivenienti da modifiche operative, organizzative o normative ovvero determinate dalle attività di verifica sugli specifici rischi.

I contenuti dei moduli formativi dovranno essere idonei a garantire il rispetto della legge e l'adempimento delle prescrizioni del Modello adottato, delle procedure di C.E.S.A. srl, nonché la conformazione alle direttive ed istruzioni dei propri superiori gerarchici in ossequio all'obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.) e di fedeltà (art. 2105 c.c.) cui gli stessi sono tenuti.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Ai Collaboratori esterni con rapporto continuativo (a titolo meramente esemplificativo: consulenti, *outsourcers*, fornitori di beni, servizi e di opere, intermediari, agenti, *partners*, ecc.) è rivolta un'informativa/formazione mediante consegna di copia (cartacea o informatica) del Codice Etico ed, eventualmente, di Sezioni dei Protocolli comportamentali inerenti le aree di C.E.S.A. srl con le quali si

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 37	di 48

interfacciano, nonché attività da loro svolte e/o le procedure dell'ente in cui sono coinvolti, con contestuale raccolta della loro sottoscrizione e datazione per accettazione.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Con essa il Collaboratore assume l'onere di formare ed informare anche i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti dei succitati documenti, per essi vincolanti, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di violazione delle prescrizioni del Modello vigente presso l'Ente.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente.

8.2. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Ente, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno dell'Ente.

L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:

- i. nella partecipazione al processo di definizione del Piano Formativo;
- ii. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi, verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di soggetti a cui è rivolta, ecc.);
- iii. nell'identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative quali: formazione in aula e anche tramite la modalità e-learning.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni all'Ente, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 38	di 48

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

7.1.

7.2.

9. ADOZIONE DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell'adozione del presente Modello, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può apportare al Modello gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività dell'Ente; di tali adeguamenti e/o aggiornamenti occorrerà dare informativa all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'Ente medesimo, attraverso le articolazioni organizzative a ciò preposte, elabora e apporta tempestivamente le modifiche al sistema di controllo interno, ove tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello, adottato con determina dell'Organo Amministrativo, deve essere messo a disposizione di tutti i destinatari, tenuti alla sua applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione cura la divulgazione e la diffusione, affinché il Modello ed il Codice Etico siano conosciuti e messi a disposizione di chiunque, ed in particolare di tutti i soggetti tenuti alla loro osservanza. Il mancato rispetto darà luogo alle sanzioni ivi previste.

L'Organo Amministrativo assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 39	di 48

- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 40	di 48

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

C.E.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SRL

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
 GIURIDICHE”**

ALLEGATO: REATI PRESUPPOSTO

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 41	di 48

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-Octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
15	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-Undecies	Reati Ambientali
18	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
20	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 42	di 48

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
21	25-Quinquiesdecies	Reati Tributari
22	25-Sexiesdecies	Contrabbando
23	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Reati transazionali	Reati transnazionali

Di seguito, si riporta il dettaglio dei reati inclusi nei suddetti articoli del Decreto.

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.¹⁵

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*¹⁶.
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*¹⁷.
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*¹⁸.
- *Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)*¹⁹.
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*²⁰.
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*²¹.
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*²².
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*²³.
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*²⁴.
- *Concussione (art. 317 c.p.)*²⁵.
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*²⁶.
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*.
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*.
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*.
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*.
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*.
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*.
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*.
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)*²⁷.

¹⁵ Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁶ Come da ultimo modificato dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 25 /2022.

¹⁷ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 25/2022.

¹⁸ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁹ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

²⁰ Come da ultimo modificato con il D.L. 27 gennaio 2022, n.4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022

²¹ Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

²² Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

²³ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁴ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁵ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁶ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁷ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 43	di 48

- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*²⁸.
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.)*²⁹.

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*.
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*.
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)*³⁰.
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*³¹;
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*.
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*³².
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*.
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)*.
- *Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133)*.

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- *Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)*.
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*.
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)*.
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90)*.
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)*.
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)*³³.

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*.
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*.
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*.
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)*.
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in*

²⁸ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁹ Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

³⁰ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³¹ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³² Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³³ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 44	di 48

- circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Art. 25-ter, Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.).
- False comunicazioni sociali delle Ente quotate (art. 2622 c. c.).
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c. c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)³⁴.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)³⁵.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.).

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Circostanza aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

³⁴ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

³⁵ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 45	di 48

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).*
- *Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.).*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 - quinquies. 1).*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies. 2).*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).*
- *Attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.).*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).*
- *Atti di terrorismo nucleare (art.280-ter c.p.).*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).*
- *Sequestro a scopo di coazione (art.289 ter c.p.).*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).*
- *Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.).*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.).*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).*
- *Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (aart.307 c.p.).*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.1).*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2).*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art.3).*
- *Pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art.5).*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2).*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).*
- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)³⁶.*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.).*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)³⁷.*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

Art.25-sexies, Abusi di mercato

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ³⁸).*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art.14 Reg. UE n.596/2014).*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art.15. Reg. UE n.596/2014).*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)³⁹ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)⁴⁰, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

³⁶ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁷ Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

³⁸ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁹ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 46	di 48

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁴¹, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁴² e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴³ e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁴⁴.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁴⁵

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)⁴⁶.*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere Reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater).*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art 630-ter)⁴⁷.*

Art.25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- *In tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁴⁸:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).*
- *Circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.).*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).*
- *Distruzione o deterioramento di habitat (art. 733-bis c.p.).*
- *Reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue.*
- *Reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*
- *Reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti.*
- *Reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.*
- *Reati di cui agli artt. 259 e 260⁴⁹ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti.*
- *Reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti.*
- *Reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni.*
- *Reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e*

⁴⁰ Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁴¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴² Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴³ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁴ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁵ Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

⁴⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁴⁷ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁴⁸ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁴⁹ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 47	di 48

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

- *Reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993.*
- *Reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁵⁰:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁵¹):

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).*

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive".
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1).*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis).*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3).*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1).*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis).*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10).*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁵².*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁵³.*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁵⁴.*

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁵⁵

⁵⁰ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁵¹ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

⁵² Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵³ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁴ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁵ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

C.E.S.A. Srl	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	
	PARTE GENERALE	Pag.: 48	di 48

- *Nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *Nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943).*
- *Nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943).*
- *Nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943).*
- *Nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943).*
- *Per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943).*
- *Nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943).*
- *Nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943).*
- *Nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943).*
- *Nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943).*
- *Di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943).*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943).*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943).*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943).*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁵⁶.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.).*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.).*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.).*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.).*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.).*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.).*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.).*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.).*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).*

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁵⁷.

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.).*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).*

Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati-presupposto commessi all'Estero, qualora:

- Sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1.
- L'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.
- Ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
- Nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

⁵⁶ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁵⁷ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.